

Codice A1817A

D.D. 7 giugno 2016, n. 1376

Nulla osta ai soli fini idraulici per il rinnovo dell'occupazione di un'area demaniale per attività commerciale sul lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp.901/parte del Fg. 10. Richiedente: Sig. Ferrari Roberto legale rappresentante della ditta "F.S.T F.S.T. di Ferrari Roberto & C. S.a.s.".

In data 02/05/2016 con prot. n° 3115 (prot. di ricevimento n. 21447/A1817A del 12/05/2016) il Sig. Ferrari Roberto legale rappresentante della Ditta "F.S.T. F.S.T. di Ferrari Roberto & C. S.a.s.", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per il rinnovo dell'occupazione di un'area demaniale per attività commerciale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 901/parte del Fg. 10.

All'istanza è allegato l'elaborato grafico a firma dell'Arch. C. Anselmi in base al quale è previsto il rinnovo dell'occupazione dell'area di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'elaborato grafico l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici per le sole aree demaniali e per quanto di competenza, affinché al Sig. Ferrari Roberto legale rappresentante della Ditta "F.S.T. F.S.T. di Ferrari Roberto & C. S.a.s.", possa essere rilasciata l'autorizzazione per il rinnovo dell'occupazione di un'area demaniale per attività commerciale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) parte dell'area censita al N.C.T. mapp. 901/parte del Fg. 10.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) restano a carico del Sig. Ferrari Roberto ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle aree e per quanto riguarda gli arredi, le strutture e il materiale eventualmente presente all'interno delle stesse;

- 2) il Sig. Ferrari Roberto è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole